



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023

composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere
Dott. Mario FIORENTINO - Consigliere
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario (*relatore*)
Dott. Antonio MARSICO - Referendario

PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (AP)

(artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 175/2016)

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio decreto il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "*Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

Visti, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati "*Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni*" e "*Revisione ordinaria delle partecipazioni*";

Visto l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016*", e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante "*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016*";

Vista le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 1/2021/INPR e n. 19/2022/INPR;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

PREMESSO

Nell'ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche, avviato dal legislatore sin dalla legge finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss., L. 244/2007) e rafforzato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 611 e ss., L. 190/2014), il combinato disposto degli artt. 24 e 20 D. Lgs. 175/2016, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), hanno imposto alle pubbliche amministrazioni l'espletamento di una procedura, rispettivamente, di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie, sia dirette che indirette.

Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l'operazione di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 TUSP, costituisce prodromo necessario per la razionalizzazione periodica, ex art. 20 TUSP, delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, TUSP (Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR).

Come noto, infatti, in base all'attuale quadro legislativo, le pubbliche amministrazioni possono assumere o mantenere partecipazioni, dirette o indirette, anche di minoranza, soltanto in *"società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* (art. 3, comma 1, TUSP) aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *"strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"* (art. 4, comma 1, TUSP) e per lo svolgimento di una delle attività tassativamente elencate dall'art. 4, comma 2 e ss., TUSP.

L'acquisto o il mantenimento di ogni partecipazione, anche indiretta o di minoranza, deve essere supportato da specifica ed analitica motivazione circa la sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico partecipante, con evidenziazione, altresì, delle ragioni e delle finalità che giustificano tale scelta *"anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato"* (art. 5, comma 1, TUSP). La motivazione, a mente dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 1, TUSP, deve dare conto della *"compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Devono invece essere dismesse o assoggettate ad interventi di razionalizzazione le partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, detenute in società che non soddisfino i suddetti requisiti, nonché in quelle che *"risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* o che *"svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"* oppure che *"nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio"* inferiore al limite minimo fissato dalla legge, oppure ancora che *"abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"* e non gestiscano *"servizi di interesse generale"*, o che *"necessitino di contenimento dei costi di funzionamento"* o di *"aggregazione"* con altre società (art. 20, comma 2, e 24, comma 1, TUSP), motivando esplicitamente le ragioni sottese alla scelta tra mantenimento, dismissione o razionalizzazione di ciascuna delle singole partecipazioni societarie (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG).

Al fine di promuovere la dismissione o la razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche che non rispondano ai suddetti requisiti, l'art. 24, comma 1, TUSP ha imposto a ciascuna amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con *"provvedimento motivato"*, la *"ricognizione di tutte le partecipazioni"*, dirette ed indirette, possedute al 23 settembre 2016, *"individuando quelle che devono essere alienate"* (c.d. revisione

straordinaria). L'eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 TUSP, sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione (art. 24, comma 4, TUSP).

Il provvedimento di ricognizione straordinaria andava inviato (come è stato fatto) alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla Struttura ministeriale di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro del MEF, al fine di verificare il puntuale adempimento di tali prescrizioni (art. 24, comma 3, TUSP).

Al fine di agevolare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione della citata normativa, Corte conti, sez. aut., del. n. 19/2017/INPR ha approvato specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standardizzato dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari con cui vengono approvati.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata ai sensi dell'art. 24 TUSP, ha costituito la base di partenza per la successiva *"razionalizzazione periodica"* delle stesse, prevista dall'art. 20 TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche devono effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*, predisponendo, nei casi previsti dal già menzionato art. 20, comma 2, TUSP, *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

In particolare, le amministrazioni pubbliche adottano *"i piani di razionalizzazione"* periodica, *"corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di tempi e modalità di attuazione"* ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle loro partecipazioni societarie dirette o indirette, rilevino partecipazioni societarie non ammesse dalla legge oppure rientranti in una delle ipotesi elencate dal già menzionato art. 20, comma 2, TUSP, sempre motivando esplicitamente la scelta tra interventi di razionalizzazione di tipo dismissivo o conservativo delle singole partecipazioni.

I provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e resi disponibili, con le modalità di cui all'art. 17 D.L. 90/2014, alla Struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (cui l'art. 15 TUSP intesta peculiari competenze per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica), nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 20, comma 3, TUSP). Le amministrazioni che non

detengono alcuna partecipazione, ne danno comunque comunicazione con le medesime modalità (art. 20, comma 1, TUSP).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni devono approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una *“relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”*, anch'essa da trasmettere alla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (art. 20, comma 4, TUSP).

L'art. 26, comma 11, TUSP scandisce la tempistica dei suddetti adempimenti, disponendo che *“salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*.

In vista di un compiuto assolvimento dei suddetti adempimenti, Corte conti, sez. aut., del. n. 22/2018/INPR (in coerenza con le indicazioni già rese in relazione alla revisione straordinaria da Corte conti, sez. aut., del. n. 19/2017/INPR) ha ritenuto opportuno elaborare, anche in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello standardizzato di atto di ricognizione e relativi esiti, e con le quali si è rimarcato come l'intento del legislatore sia stato, chiaramente, quello di far assumere carattere di sistematicità all'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP e di imporre a ciascun ente pubblico partecipante l'obbligo di rieditare e riesplicare periodicamente le valutazioni e le motivazioni sottese alle decisioni di mantenimento, dismissione o razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, verificando la persistenza delle ragioni giustificative della loro conservazione o lo stato di attuazione degli interventi di dismissione o razionalizzazione pianificati nel corso del precedente esercizio. La sostanziale continuità tra revisione straordinaria e razionalizzazione periodica è, infatti, indubbiamente rilevabile dalle evidenti connessioni tra i due procedimenti che il combinato disposto di cui agli artt. 20 e 24 TUSP ha inteso instaurare, nella misura in cui i presupposti richiesti per l'obbligatorio inserimento di una partecipazione societaria nel piano di razionalizzazione straordinaria sono i medesimi di quelli richiesti per l'inserimento nel piano di razionalizzazione periodica.

La giurisprudenza contabile ha inoltre precisato come gli obblighi di comunicazione dei piani di razionalizzazione e degli esiti derivanti dalla loro attuazione in favore della

Struttura di monitoraggio individuata presso il MEF (art. 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano funzionali allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, ed i conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. riun. in spec. comp., sent. 16/2019/EL), ed il cui esito negativo, anche se privo di effetti comminatori, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG) oppure condurre, nei casi più gravi ed ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (art. 52 c.g.c.).

A presidio dell'effettività delle anzidette prescrizioni in tema di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 7, TUSP prevede anche un meccanismo sanzionatorio, cui possono correlarsi anche profili di responsabilità erariale, rispetto al quale si individua la competenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

CONSIDERATO CHE

1. La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 TUSP)

Con delibera consiliare n. 20 del 30.10. 2017 (trasmessa con p.e.c. del 2 novembre 2017), la Provincia di Ascoli Piceno, ha approvato la ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1, TUSP delle proprie partecipazioni societarie, sia dirette che indirette, detenute al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (23 settembre 2016).

Tale provvedimento costituisce, per tutti gli enti locali, *“aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione”* (art. 24, comma 2, TUSP) precedentemente adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014, con delibera consiliare n. 9 del 20.05.2015; e con nota prot. n. 12331 del 31.03.2016, in ottemperanza all'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014, ha approvato la *“Relazione sui risultati conseguiti”* in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Il piano di razionalizzazione del 2015 è stato oggetto di analisi da parte di Corte conti, sez. contr. Marche, del. 17 marzo 2016, n. 66/VSG, in occasione della quale ne veniva rilavata, in particolare, la non conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 612, L. 190/2014, laddove imponeva per ogni partecipazione societaria pubblica un'analisi comparativa dei costi di funzionamento e delle possibili limitazioni, nonché la mancata indicazione di alcune società partecipate indirette.

Il provvedimento consiliare e la ulteriore documentazione a corredo dello stesso, comprensiva del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (OREF), delle schede di rilevazione per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche predisposte dal MEF, ma priva della relazione tecnica (seppure indicata nella delibera consiliare), venivano acquisiti al protocollo informatico di questo Ufficio in pari data con il numero 3597.

La delibera consiliare non è stata pubblicata sia sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale, nella Sezione "Amministrazione trasparente"; tutte le società partecipate dirette corrispondono a quelle risultanti dalla banca dati Partecipazioni PA del MEF, ai sensi dell'art. 15 TUSP, ad eccezione della mancata indicazione delle società indirettamente partecipate a mezzo di Aerdorica s.p.a. (seppure in liquidazione) e START s.p.a.

Nei seguenti prospetti sono elencate le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dalla Provincia alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e fatte oggetto di revisione straordinaria ex art. 24, comma 2, TUSP:

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE					
Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
<i>AERDORICA S.p.A.</i>	0,25%	Gestione sistema aeroportuale di Falconara Marittima	Liquidazione	NO	NO
<i>CENTRO AGROALIMENTARE PICENO S.p.A.</i>	6,96%	Costruzione e gestione del centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto del Tronto e altri centri per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari	Liquidazione	NO	NO
<i>PICENO SCARL (GAL PICENO)</i>	5%	Attuazione dell'Asse Leader del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale	Mantenimento	NO	NO
<i>START S.p.A.</i>	32,96%	Trasporto pubblico di persone	Cessione/Alienazione quote	NO	SI

Dall'esame della documentazione trasmessa dalla Provincia di Ascoli Piceno, relativamente all'attività di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, formalizzata con l'adozione della delibera di Consiglio provinciale n. 20 del 30 ottobre 2017, si rileva che:

a) Partecipazioni dirette

- **Aerdorica s.p.a.**

Costituita nel 1968, la Aerdorica s.p.a., di cui l'Amministrazione provinciale detiene una quota di capitale di modestissima entità (0,25%), è partecipata al 95% da enti pubblici ed ha per oggetto *“la gestione del sistema aeroportuale di Falconara Marittima ed servizi connessi al trasporto aereo”*.

Dato che l'esiguità della partecipazione provinciale *“non consente di incidere sugli indirizzi generali di gestione della società”*, nonché delle protratte perdite d'esercizio subite nel corso degli anni precedenti, se ne è disposta la dismissione.

Dopo primo tentativi di vendita con procedura ad evidenza pubblica della partecipazione provinciale, già effettuato in data 30.03.2015, ma conclusosi senza esito per mancanza di offerte di acquisto, se ne è effettuato un secondo in data 31.07.2017, anch'esso senza esito e, pertanto, in sede di razionalizzazione straordinaria, l'Amministrazione provinciale ha espresso intento di formalizzare la richiesta di liquidazione della quota ex art. 1, comma 569, L. n. 147/2013 (oggi confluito nell'art. 24, comma 5, TUSP), che però non sembra aver sortito riscontro da parte dell'assemblea dei soci, giacché, secondo quanto riferito dalla Provincia di Ascoli Piceno, pur trattandosi di *“una forma di liquidazione peculiare ed ulteriore rispetto al recesso ordinario di cui all'art. 2437 c.c., prevista per le sole società partecipate da enti pubblici”*, tale speciale procedura *“in ogni caso, non vincola automaticamente la società interessata essendo comunque rimessa all'assemblea dei soci la valutazione circa le modalità attuative più idonee della decisione espressa dal socio (Corte conti, sez. contr. Friuli-Venezia-Giulia, del. n. 158/2015)”*.

Nonostante la partecipazione pubblica largamente prevalente, non sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che la Provincia possa esercitare poteri di controllo sulla società.

- **Centro agroalimentare piceno (CAAP) s.p.a.**

Costituita nel 1982, la Centro agroalimentare piceno (CAAP) s.p.a. ha ad oggetto la costruzione e gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed ha registrato costanti perdite d'esercizio nel triennio 2013-2015. Inoltre, con l'entrata in vigore della L.R. n. 13/2015, tutte le competenze amministrative in materia di *“agricoltura”* sono state trasferite in capo alla Regione Marche. Sicché, dopo aver effettuato in data 30.03.2015 un primo tentativo di cessione della propria partecipazione azionaria con procedura di evidenza pubblica, andata tuttavia deserta, ed un ulteriore tentativo in data 31.07.2017, anch'esso non andato a buon fine, isto; altro tentativo, anch'esso infruttuoso, è stato

effettuato in data 31.07.2017, in sede di razionalizzazione straordinaria, l'Amministrazione provinciale ha espresso l'intento di azionare la procedura di liquidazione della quota sulla base dell'art. 1, comma 569, L. n. 147/2013 (ora art. 24, comma 5, TUSP).

- **GAL Piceno s.c.a.r.l.**

La GAL Piceno s.c.a.r.l. ha ad oggetto l'“attuazione dell'Asse leader del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”, GAL Piceno; svolge anche altre attività di consulenza imprenditoriali.

In quanto costituita in attuazione dell'art. 34 Reg. n. 1303/2013/UE e dell'art. 61 Reg. n. 508/2014/UE, ne è stato disposto il mantenimento, espressamente consentito dall'art. 4, comma 6, TUSP.

- **START s.p.a.**

La START s.p.a. opera nel settore del trasporto pubblico locale di persone nella Vallata del Tronto.

Siccome le competenze amministrative provinciali in materia di trasporto pubblico locale, per effetto dell'art. 1, comma 85, L. n. 56/2014 e della L.R. n. 13/2015, sono state devolute alle Regione Marche, in sede di razionalizzazione straordinaria è stata disposta la dismissione della partecipazione in questione.

2. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP)

In attuazione del già ricordato art. 20 TUSP, la Provincia di Ascoli Piceno ha adottato, con le delibere consiliari n. 27 del 18.12.2018 e n. 29 del 13.12.2019, la razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente detenute, rispettivamente al 31.12.2017 e 31.12.2018.

Preliminarmente, si rappresenta che, in applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, nonché ai fini di una valutazione complessiva degli esiti dell'attività di razionalizzazione, il contenuto di entrambi i suddetti provvedimenti consiliari e della documentazione connessa è oggetto di esame congiunto e considerazione unitaria.

L'esame di entrambi i piani di razionalizzazione periodica (2018 e 2019) ha dato atto del seguente assetto delle partecipazioni dirette ed indirette, sinteticamente riportato:

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATE					
Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Azione di razionalizzazione	Società in house	Partecipazione di controllo
AERDORICA S.p.A.	0,17%	Gestione sistema aeroportuale di Falconara Marittima	Liquidazione	NO	NO
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO S.p.A.	6,96%	Costruzione e gestione del centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto del Tronto e altri centri per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari	Liquidazione	NO	NO
PICENO Scarl (GAL PICENO)	5%	Attuazione dell'Asse Leader del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale	Mantenimento	NO	NO
START S.p.A.	32,96%	Trasporto pubblico di persone	Mantenimento	NO	SI

L'Amministrazione provinciale non ha trasmesso, come allegati alle due deliberazioni, n. 27 del 18 dicembre 2018 e n. 29 del 13 dicembre 2019, le schede di cui alle Linee guida Corte dei conti deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR e/o Linee guida MEF-Dipartimento del Tesoro Corte dei conti; per entrambe le annualità, non sono stati altresì inviati il parere (non obbligatorio) dell'OREF e la relazione tecnica. Sono stati trasmessi, invece, le stampe di dettaglio delle partecipazioni rinvenibili dalla banca dati PA del MEF e il censimento dei rappresentanti dell'Amministrazione presso organi di governo.

Relativamente al piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2018 è stata trasmessa la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione periodica, ex art. 20, comma 4, T.U.S.P.

Entrambe le delibere consiliari sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale, nella Sezione "Amministrazione trasparente". I dati trasmessi dall'Ente alla banca dati delle partecipazioni pubbliche gestita dal MEF-Dipartimento del Tesoro appaiono coerenti con quelli contenuti nei provvedimenti consiliari di revisione ordinaria, ad eccezione della mancata indicazione delle società

indirettamente partecipate a mezzo di Aerdorica s.p.a. (seppure in liquidazione) e START s.p.a.

Revocando la decisione di dismissione precedentemente assunta in sede di razionalizzazione straordinaria, viene mantenuta la partecipazione provinciale in **START s.p.a.**, a seguito di nuova *“valutazione circa la strategicità della società di trasporto pubblico locale di che trattasi e, conseguentemente, precludere la possibilità di alienare quote a soggetti privati, definendo tale indirizzo pur nella consapevolezza che la funzione del trasporto pubblico locale è stata trasferita alla regione Marche a seguito del processo di riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56/2014 e della legge regionale n. 13/2015”*. Dall’analisi dei dati economico patrimoniali si riscontra l’inversione positiva dei risultati d’esercizio realizzati nel 2017 e 2018, rispetto all’andamento negativo registrato negli anni precedenti. A fronte della decisione di mantenimento, pur trattandosi di società a controllo pubblico, non vengono indicate le partecipazioni indirettamente detenute a mezzo di tale società.

Viene confermato il mantenimento della partecipazione anche nella Piceno s.c.a.r.l.

Per quanto concerne la partecipazione provinciale in **Aerdorica s.p.a.**, dopo l’ulteriore tentativo di cessione effettuato in data 31.01.2017, andato nuovamente deserto, la società ha continuato a registrare perdite d’esercizio dal 2014 al 2018 e, sebbene non ne venga fatta menzione nel piano di razionalizzazione, è stata aperta la procedura di concordato preventivo, omologato in data 08.07.2019. Non vengono fornite notizie circa l’avvenuta proposizione o lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione ex art. 24, comma 5, TUSP eventualmente avviata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche,

RILEVA

- il mancato inserimento nei piani di razionalizzazione delle partecipazioni indirettamente detenute a mezzo della START s.p.a.;

RACCOMANDA

- la celere definizione delle questioni insorte in ordine all’attivazione della procedura di liquidazione ex art. 24, comma 5, TUSP della partecipazione in Aerdorica s.p.a. ed in CAAP s.p.a.;
- l’assunzione di tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, con particolare riguardo alla completezza

della informativa documentale, all'adempimento degli obblighi di inserimento sia nei piani di razionalizzazione che nella banca dati PA del MEF di tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette e al monitoraggio dei relativi costi di funzionamento, nonché all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Internet della Amministrazione provinciale;

DISPONE

che la presente deliberazione sia pubblicata secondo le modalità dettate dall'art. 31 D.lgs. 33/2013, sul sito internet dell'amministrazione comunale e trasmessa telematicamente al Presidente, al Presidente del Consiglio provinciale e all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Ascoli Piceno, nonché alla Struttura istituita presso il Dipartimento del Tesoro MEF per il monitoraggio delle società partecipate di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

Fabio Campofiloni

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 17 gennaio 2023

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente